



# COMUNE DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - cap.65012 - P.Iva 00221110687 - tel.085/97401 - fax 085/974100

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 20/04/2012

Atto n. 63

**OGGETTO:** IDENTIFICAZIONE DELLA ZONA NELLA QUALE COLLOCARE UNA NUOVA SEDE FARMACEUTICA, AI SENSI DELLA L. 2 APRILE 1968, N. 475, COSI' COME MODIFICATA DALL'ART. 11 DELLA L. 24 MARZO 2012, N. 27".

L'anno Duemiladodici, il giorno VENTI, del mese Aprile, alle ore 19.50 nella sala delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sotto elencati componenti:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	COLA FRANCESCO	PRESIDENTE		X
2	LEONE CESARINO	ASSESSORE	X	
3	SANTUCCIONE CARLO	ASSESSORE		X
4	CANTO' GINO	ASSESSORE	X	
5	DI DOMIZIO PAOLO	ASSESSORE		X
6	CANZANO PIERPAOLO	ASSESSORE	X	
7	PETACCIA CARMINE	ASSESSORE	X	

Presenti n. 4 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta Napoleone Galilea.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Leone Cesarino, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'ex art. 49 del TUEL n. 267/2000:

[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica

[X] il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

Relazione l'Assessore al Commercio:

**Premesso:**

Che in data 08.04.1969, Prot. n.° 1589/1-6-2, il Ministero della Sanità - Ufficio del Medico Provinciale di Pescara fissava la pianta organica delle farmacie del Comune di Cepagatti nel seguente modo:

Sede farmaceutica n.° 1 - zona Comune capoluogo  
Limiti della Sede: territorio del Comune capoluogo;

Sede farmaceutica n.° 2 - zona frazione Villanova  
Limiti della Sede: territorio della frazione Villanova;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.° 121 del 26.06.2001 venivano confermate le n.° 2 sedi farmaceutiche esistenti nel Comune di Cepagatti e contestualmente si procedeva a rideterminare le circoscrizioni delle sedi farmaceutiche esistenti nel modo seguente, rispettando, nell'individuazione dei loro confini, il rapporto specifico popolazione/farmacie, (art. 2, 1° comma, L. 475/1968):

<b>1 - Zona I Comune Capoluogo</b>	Comprende la zona compresa tra il confine con il Comune di Rosciano, il confine con il Comune di Pianella, la parte finale di Via Aurora all'altezza dell'azienda agricola Aurora, la S.S. 81, Via S. Agata, Via Di Luzio, Via Tre Croci fino al torrente Nora;
<b>2 - Zona II frazione Villanova - Vallemare - Villareia</b>	Comprende la zona compresa il confine con il comune di Pianella, il confine con il Comune di Spoltore, il confine con il Comune di Chieti, il confine con il Comune di Rosciano, il territorio a confine con via Tre Croci, Via Di Luzio, Via S. Agata, S.S.81, Via Aurora all'altezza dell'az. ag. Aurora;

Che con Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1147 del 30.11.2001 veniva confermata la Pianta Organica delle farmacie del Comune di Cepagatti e venivano determinate e delimitate territorialmente le zone assegnate ad ogni singola farmacia, provvedendo contestualmente alla loro classificazione;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.° 91 del 20.05.2011 venivano confermate le n.° 2 sedi farmaceutiche esistenti nel Comune di Cepagatti non essendoci i criteri, ai sensi delle norme allora vigenti, per individuare una ulteriore sede farmaceutica;

Che l'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n.° 475, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a, del D.L. 24 gennaio 2012, n.° 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.° 27, dispone che il numero delle autorizzazioni per l'esercizio delle farmacie sul territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti e che la popolazione eccedente consente l'apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50 % del parametro stesso;

Che l'art. 2 della L. 2 aprile 1968, n.° 475, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c, del D.L. 24 gennaio 2012, n.° 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.° 27, tra l'altro, testualmente recita: *"Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate"*;

Che, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n.° 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.° 27, ciascun comune sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

Che la popolazione residente nel Comune di Cepagatti, giusto modello ISTAT P2 (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A"), alla data del 31 dicembre 2010 è stata pari a n.° 10.536 abitanti;

**Che** nel Comune di Cepagatti, in base alle nuove norme sopra menzionate ed alla popolazione residente al 31.12.2010, bisogna individuare una nuova sede farmaceutica;

**Che** il giorno 26.03.2012, a seguito di convocazione prot. n.° RA/62596 del 20.03.2012, si è svolto un incontro presso la sede della Giunta regionale – Palazzo Silone, Via L. Da Vinci - L'Aquila, *“al fine di fornire direttive e di ottemperare al decreto in questione”*;

**Che**, al fine di evidenziare inequivocabilmente le zone in cui è suddiviso il territorio del Comune di Cepagatti, il Dirigente dell' Area Tecnica ha predisposto un elaborato grafico;

**Che** il giorno 17.04.2012, ore 10.15, si è svolta la Conferenza di Servizi indetta, ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della L. 241/90, testo in vigore, convocata dal Dirigente dell' Area Tecnica con determinazione prot. n.° 7381 del 02.04.2012, al fine di sentire l' Azienda Sanitaria e l' Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio sull' identificazione della zona nella quale collocare la nuova farmacia, così come disposto dall' art. 2 della L. 2 aprile 1968, n.° 475, così come modificato dall' art. 11, comma 1, lettera c, del D.L. 24 gennaio 2012, n.° 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.° 27, giusta determinazione della Conferenza di Servizi prot. n.° 8433 del 17.04.2012 (allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”);

**Che** nella suddetta Conferenza di Servizi i Responsabili degli Enti invitati hanno espresso parere favorevole alla zonizzazione ed all' individuazione della zona nella quale collocare una nuova sede farmaceutica, così come da elaborato grafico predisposto dal Dirigente dell' Area Tecnica e sottoscritto dai medesimi;

**Considerato**, quindi, la necessità di identificare la zona nella quale collocare una nuova sede farmaceutica e contestualmente rideterminare le zone delle sedi farmaceutiche esistenti, come da planimetria predisposta dal Dirigente dell' Area Tecnica, che evidenzia inequivocabilmente le zone delle singole sedi farmaceutiche e che, anche se materialmente non allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e dato atto che non occorre il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto l' adozione del presente atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell' Art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000;

**Vista** la Legge 2 aprile 1968 n.° 475, così come modificato dall' art. 11, comma 1, lettera c, del D.L. 24 gennaio 2012, n.° 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.° 27;

**Vista** la nota del Ministero della Salute n.° 2148-P-21/03/2012;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.° 267;

**Ad unanimità di voti la Giunta Comunale**

#### **DELIBERA**

1. **Le premesse** formano parte integrante, sostanziale ed imprescindibile del presente atto unitamente agli allegati;
2. **Di dare atto** che al Comune di Cepagatti, ai sensi dell' art. 1 della L. 2 aprile 1968, n.° 475, così come modificato dall' art. 11, comma 1, lettera a, del D.L. 24 gennaio 2012, n.° 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n.° 27, spettano n.° 3 sedi farmaceutiche, avendo al 31 dicembre 2010 n.° 10.536 abitanti;
3. **Di approvare** l' individuazione delle zone delle sedi farmaceutiche così come evidenziate nella planimetria di cui in premessa e così delimitate:

**1 – Zona I Capoluogo**

Comprende la zona compresa tra il confine con il Comune di Rosciano, il confine con il Comune di Pianella, la parte finale di Via Aurora all' altezza dell' azienda agricola Aurora, la S.S. 81, Via S. Agata, Via Di Luzio e Via Tre Croci fino al torrente Nora;

**2 – Zona II Villanova**

Comprende la zona compresa il confine con il comune di Pianella,

il confine con il Comune di Spoltore, il confine con il Comune di San Giovanni Teatino, il confine con il Comune di Chieti, Via Aterno, la S.S. 81 e la parte finale di Via Aurora all'altezza dell'azienda agricola Aurora;

**3 – Zona III Vallemare – Villareia**

Comprende la zona compresa il confine con il comune di Chieti, il confine con il Comune Manoppello, il confine con il Comune Rosciano, Via Tre Croci fino al torrente Nora, Via Di Luzio, Via S. Agata la S.S. 81 e Via Aterno.

4. **Di identificare** la zona III Vallemare - Villareia come zona nella quale collocare la nuova sede farmaceutica e di **stabilire** che la nuova farmacia potrà essere ubicata in una delle seguenti vie:
- **Via Benedetto Profeta;**
  - **Via Vittorio Veneto;**
  - **Via San Martino;**
  - **Via Matilde Serao;**
  - **Via Elsa Morante;**
  - **Via Ada Negri;**
  - **Via Sibilla Aleramo;**
5. **Di dare mandato** al Dirigente ed agli addetti del Servizio 4° per l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali e necessari per dare attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione;
6. **Di stabilire** che il presente atto, unitamente agli allegati, venga trasmesso per i provvedimenti consequenziali alla REGIONE ABRUZZO – Giunta Regionale – Direzione Politiche della Salute – Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale – Ufficio Pianificazione Assistenza Farmaceutica di PESCARA;

Successivamente:

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 4° dell' art. 134 relativo all' immediata esecutività delle deliberazioni;

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi e forme di legge,

**DELIBERA**

**Di rendere** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n.° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

LEONE CESARINO

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott. NAPOLEONE GALILEA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia del presente verbale è pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Cepagatti dal  
giorno 24 APR. 2012 per rinamervi 15 giorni interi e consecutivi.

Cepagatti, li 24 APR. 2012

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott. NAPOLEONE GALILEA

---

### CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, li 24 APR. 2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. NAPOLEONE GALILEA

